



## Verbale incontro informativo per le famiglie di disabili – 6 Maggio 2016

### **“L’amministratore di sostegno e il testamento pedagogico Durante e Dopo di noi”**

Venerdì 6 maggio, all’interno del ciclo di incontri informativi/formativi, si è tenuto l’incontro informativo che ha visto come protagonisti e relatori il Giudice tutelare del Tribunale di Piacenza, dott. Luca Milani e l’avvocato Maria Letizia Pellacani, vice presidente della Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di Noi ONLUS.

L’avvocato ha spiegato ai presenti la figura dell’Amministratore di sostegno (AdS) e ha illustrato come il ruolo dell’AdS dovrebbe inserirsi nel progetto di vita della persona con disabilità con il fine di mantenere per lei un’alta qualità di vita anche nel futuro.

L’Amministratore di sostegno è una persona nominata dal Giudice tutelare, del luogo dove vive la persona che si trova in difficoltà parziale o temporanea.

È un istituto introdotto con la legge del 2004 - in sostituzione alle passate interdizioni e nomine di curatori o tutori che avvenivano al compimento della maggiore età delle persone con disabilità - che non presuppone l’incapacità di intendere e di volere ma rappresenta una nomina in aiuto alla persona, che abbia sia un’infermità o menomazione di tipo fisico sia psichico. Non deve essere vista come una figura che rende la persona inabile o privera dell’autonomia, ma diventa un facilitatore, occupandosi o semplificando le azioni in cui il beneficiario non riesce ad esercitare totalmente la propria autonomia.

La nomina è standardizzata. Per attivarlo occorre che familiari e affini, anche i Servizi sociali, facciano ricorso al giudice tutelare, con o senza l’assistenza di un avvocato, questa potrebbe essere utile e velocizzare le pratiche ma non è indispensabile. Importante invece è raccogliere le firme dei familiari fino al quarto grado per poter essere più tempestivi nella nomina, in seguito il Giudice tutelare fisserà un’udienza in cui sentirà almeno un paio di ricorrenti e su sua discrezione convocherà la persona per cui si richiede l’AdS o si recherà lui stesso dall’interessato. Il soggetto beneficiario può scegliere l’amministratore.

Il decreto di nomina indica le generalità, la durata dell’incarico e gli atti a lui predisposti (ad esempio l’amministrazione dei beni, gli adempimenti fiscali e amministrativi relativi all’INPS); si richiede che sia aperto un conto corrente intestato al beneficiario con delega all’AdS. Chi viene nominato dall’esterno, ad esempio gli avvocati che esercitano questo ruolo, è tenuto a prendere contatti con la famiglia e i Servizi interessati e percepisce un indennizzo che viene liquidato dal Giudice su richiesta e sensibilità dell’AdS, molto spesso si tratta di un rimborso spese, che dovrebbe essere parametrato alla responsabilità e all’entità del patrimonio amministrato.

Di recente interesse nell’ambito dell’amministrazione di sostegno è il Testamento Pedagogico, studiato e in via sperimentale applicato presso il Tribunale di Bologna, che viene scritto dai familiari sulla volontà dei bisogni dei propri cari con il fine di tutelare il benessere psico-fisico e le scelte educative prese e costituenti il personale Progetto di Vita, affinché questi possano ancora continuare anche quando verrà meno la famiglia di origine. Questo testamento garantisce continuità e permette la prosecuzione delle scelte di sviluppo fatte dalla famiglia e talvolta condivise insieme alla persona.

Si tratta di un’iniziativa molto particolare che però non ha una piena forma giuridica. La norma sull’amministrazione di sostegno dice che il genitore della persona con disabilità può

indicare nel proprio testamento o in una scrittura privata il nominativo di una persona come Amministratore di sostegno, che verrà poi valutata rispetto all'idoneità dal giudice.

Il dott. Milani, Giudice tutelare, ha preso in esame il documento studiato presso il tribunale di Bologna dal Prof. Cuomo (*Documento disponibile presso lo Sportello d'ascolto*) che tratta di fenomeni da contrastare come "l'istituzionalizzazione e la segregazione", affermando ai presenti che in realtà l'innovazione della Legge sull'Amministrazione di sostegno ha già mosso grandi passi avanti per evitare queste situazioni: attribuendo al Giudice tutelare il compito di confrontarsi con la limitazione dell'agire senza un percorso fatto a compartimenti stagni, ma con un istituto che aiuta la persona beneficiaria attraverso un modello flessibile, malleabile e costruito ad hoc. Il Giudice tutelare si trova a "costruire un abito su misura" disciplinando non solo per i patrimoni ma anche per la cura e la tutela della persona, determinando i limiti dell'Amministratore nell'assistenza.

Come detto precedentemente la nomina infatti avviene dopo aver compiuto un'Istruttoria dove viene sentito l'interessato, non esaminato, ma si mette in luce l'esigenza di ascoltare la persona ed i parenti, con la possibilità che l'audizione avvenga anche nel posto in cui si trova la persona con disabilità. Per la nomina dell'AdS viene valorizzata l'indicazione del ricorrente data dalla famiglia. Nel decreto si stabilisce inoltre la periodicità in cui l'AdS è tenuto a presentare la relazione in cui dimostra come procede nella gestione degli interessi della persona.

Stando all'analisi del dott. Milani il testamento pedagogico porterebbe in sé un rischio, la vincolatività delle previsioni immaginate dalla famiglia per la persona, persona che però come tutti noi è in continuo mutamento. In realtà il giudice ha sottolineato come già l'AdS svolga tra i suoi compiti la cura e la tutela anche del benessere psicofisico del beneficiario, infatti l'Istruttoria comporta l'acquisizione di qualsiasi materiale dove possono rientrare anche le disposizioni educative della famiglia che verranno sicuramente tenute in considerazione.

Numerosi sono stati gli interventi e le domande rivolte al Giudice, a cui con estrema disponibilità ha risposto. Uno degli interventi ha portato a specificare che qualora non vi sia definitività della disabilità o nei casi di anziani con decadimento cognitivo, inizialmente l'orientamento del giudice era la nomina dell'AdS anche per i casi senza grandi patologie limitanti, ultimamente a causa dell'intasamento dato dalle numerose pratiche la figura dell'Amministratore nelle situazioni in cui sono presenti una famiglia o assistente sociale rappresenterebbe una figura in più di cui si evita la nomina. Se la famiglia si trovasse in difficoltà perché la persona non accetta l'incapacità il tribunale può affiancare AdS e controllare l'amministrato per esigenza di salvaguardare la protezione della persona, comunque senza mai limitare la libertà dell'interessato perché la legge non lo consente ma lo tutela in merito.

Qualora non fosse presente una famiglia il giudice nominerà AdS un legale, non esiste ancora un Albo degli Amministratori di sostegno mancando un punto di accordo tra il Tribunale di Piacenza e l'Ordine degli avvocati, ma gli aspiranti AdS depositano in curriculum vitae in Tribunale e tenendo in considerazione le esperienze avute, i corsi effettuati e il modo in cui si rapportano nelle relazioni che sono tenuti a presentare il Giudice valuterà quale figura sarà la più idonea. Ovviamente valuterà anche le questioni logistiche, ad esempio la residenza dell'interessato, le esperienze di vita e le caratteristiche dell'utente predisponendo la persona più adatta ad esempio scegliendo un avvocato che abbia lo studio nello stesso Comune o un avvocato maschio se il beneficiario ha un carattere difficile con storia di tossicodipendenza.

Il Giudice ha invitato tutti i presenti a fare riferimento a lui e a non rinunciare a un confronto, essendo anche molto brevi i tempi di attesa.